

REGOLAMENTO CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DI GIOVANI COPPIE NUCLEI MONOPARENTALI E GENITORI SEPARATI LEGALMENTE.

COMUNE DI AOSTA

PREMESSA

La finalità che l'Amministrazione si pone con l'istituzione di questo servizio è di sostenere attraverso l'erogazione di un contributo UNA TANTUM le giovani coppie, i nuclei monoparentali e i genitori separati legalmente nel pagamento delle spese di locazione della casa. Annualmente l'Amministrazione comunale comunicherà, con apposito avviso, l'avvio di questa iniziativa.

REQUISITI E MODALITA' PER OTTENERE IL CONTRIBUTO.

CATEGORIE

ART. 1

1. Hanno diritto all'erogazione del contributo comunale UNA TANTUM i nuclei rientranti nelle sotto indicate categorie:

a) giovani coppie, dove entrambi i soggetti hanno età non superiore a 35 anni. Rientrano in questa categoria i soggetti che alla data della pubblicazione dell'avviso per l'erogazione del sostegno economico di cui in premessa hanno:

- contratto matrimonio, successivamente alla data del 1° gennaio 2009, secondo il rito religioso o civile; oppure
- iniziato una convivenza stabile anagraficamente rilevabile nel Comune di Aosta a partire dal 1° gennaio 2009, che risultino appartenere allo stesso nucleo e che non siano legati da vincoli di parentela;

b) nuclei monoparentali di età non superiore a 45 anni con figli minori, rientra in questa categoria il genitore solo, celibe o nubile, oppure vedovo o vedova, divenuto tale successivamente alla data del 1° gennaio 2009;

c) genitori separati/divorziati di età non superiore a 45 anni con figli a carico la cui sentenza di separazione sia stata pronunciata successivamente alla data del 1° gennaio 2009. In caso di affidamento condiviso il contributo potrà essere erogato nella misura del 50% a ciascun genitore per l'importo massimo erogabile.

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

ART.2

Alla data di pubblicazione del bando per l'ottenimento del contributo UNA TANTUM il richiedente, appartenente a una delle categorie di cui al precedente art. 1, deve avere gli ulteriori seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica in Valle d'Aosta per un periodo non inferiore a 8 anni;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Aosta da almeno quattro anni consecutivi oppure da almeno otto anni non consecutivi;
- c) essere cittadino italiano o di uno stato appartenente all'Unione europea. E' altresì ammesso il cittadino di un altro Stato purché titolare di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti regolare attività lavorativa subordinata o autonoma;
- d) avere un I.S.E. non superiore a €:
- 15.000,00 per un nucleo formato da due persone;
 - 22.000,00 per un nucleo formato da tre persone;
 - 25.000,00 per un nucleo formato da quattro persone;
 - 27.000,00 per un nucleo superiore a cinque persone;

Tutti i soggetti compresi nel nucleo:

- e) non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggi, o su quote di alloggi, tranne che gli stessi siano stati dichiarati inagibili dalle autorità competenti;
- f) non essere assegnatari di alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- g) non devono aver beneficiato nell'ultimo biennio dei contributi previsti dalla legge regionale n. 36/98 e della L.431/98;
- h) non devono essere beneficiari di erogazione del contributo comunale sfrattati;
- i) non devono essere sub-concessionari di contratto di locazione stipulato dal Comune di Aosta con un proprietario di alloggio nel mercato privato nella forma dei contratti trilaterali;
- j) devono essere titolari di contratto di locazione di alloggio (regolarmente registrato) di categoria catastale compresa tra la A2 e la A4.

In deroga a quanto stabilito:

- alla lettera e) il contributo potrà essere richiesto da un soggetto che, a seguito di sentenza del Tribunale, abbia dovuto lasciare l'abitazione di proprietà in uso/abitazione all'altro coniuge;
- alla lettera j) si stabilisce che nel caso in cui l'abitazione non sia stata ancora reperita, il contratto potrà essere prodotto entro un anno dall'inserimento nella graduatoria degli aventi diritto.

NORME PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART.3

1. Il richiedente dovrà presentare l'istanza di ammissione al contributo su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Casa ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 nel calendario che verrà stabilito annualmente dall'Amministrazione comunale;
2. Le domande verranno soddisfatte fino ad esaurimento delle disponibilità economiche, definite annualmente con provvedimento di Giunta comunale, tenendo conto dell'ordine conseguito nella graduatoria.

PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

ART. 4

La graduatoria consequenziale all'avviso dell'iniziativa in argomento verrà predisposta tenendo conto dei seguenti punteggi:

CONDIZIONI OGGETTIVE

- punti 0,2 per ogni anno intero successivo ad otto anni di residenza in Valle d'Aosta, per un massimo di venti anni complessivi, compresi gli otto anni richiesti per l'ammissione al contributo;
- punti 0,4 per ogni anno intero successivo a quattro o ad otto anni di residenza nel Comune di Aosta, per un massimo di venti anni complessivi, compresi i quattro e/o gli otto richiesti per l'ammissione al contributo.

CONDIZIONI ECONOMICHE

- punti 2 per un valore I.S.E. fino al 50% del limite di cui alla lett. d) dell'art. 2 del presente regolamento;
- punti 1 per un valore I.S.E. fino al 80% del limite di cui alla lett. d) dell'art. 2 del presente regolamento.

CONDIZIONI SOGGETTIVE

Presenza nel nucleo familiare di minori (per ogni minore):

- punti 1,5 per minori di età compresa da 0 a 3 anni;
- punti 1 per minori di età superiore a 3anni fino ad 8 anni;
- punti 0,5 per minori di età superiore a 8 anni fino a 14 anni.

In caso di parità di punteggio sarà preferito il concorrente che ha la maggiore anzianità di residenza in Aosta. In caso di persistente parità è preferito il concorrente più anziano di età.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

ART.4

1. L'entità del contributo da erogare agli aventi diritto, ammonta ad € 1.500,00 che viene aumentato di € 200,00 per il primo e di € 100,00 per il secondo figlio (fino ad un massimo di € 1.800,00). Tali importi massimi, in caso di genitori separati con affidamento condiviso dei figli, possono essere suddivisi nella misura del 50% tra i due genitori affidatari;
2. Il contributo è erogato annualmente, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'ente.

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

ART. 5

Il contributo economico di cui trattasi verrà liquidato a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal vigente regolamento, compatibilmente con le disponibilità economiche stanziare in bilancio, solo a seguito di presentazione di:

- Contratto di locazione debitamente registrato nelle forme di legge;
- Sentenza di separazione